



COMUNE DI PARABITA

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE

RECANTE LA DISCIPLINA PER GLI INCENTIVI
AL SERVIZIO TRIBUTI

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Costituzione e quantificazione del Fondo da destinare a compenso incentivante e del Fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Entrate	2
Articolo 3 - Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro	3
Articolo 4 - Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività.....	3
Articolo 5 - Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro	4
Articolo 6 - Liquidazione del compenso incentivante	4
Articolo 7 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante.....	4
Articolo 8 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi	5
Articolo 9 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	5
Articolo 10 - Entrata in vigore.....	5

Art. 1
Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Art. 2
Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate

1. Ciascun anno è costituito un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018. Tale fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto di gestione approvato:
 - 5 (cinque) per cento delle riscossioni, *ivi* comprese quelle coattive, relative ad attività di accertamento e recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa rifiuti (TARI) - svolta anche con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento - indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti impositivi.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione e/o elusione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
3. Il fondo di cui al comma precedente viene destinato per una quota dell'80 (ottanta) per cento all'incentivazione del personale dipendente (anche di qualifica dirigenziale) e per una quota del 20 (venti) per cento al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione dei tributi. Il fondo viene poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21.05.2018 secondo cui *“gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*. Il Dirigente responsabile della costituzione del fondo delle risorse decentrate inserisce tali risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi

tributari, ponendo le medesime tra le componenti escluse dal rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma 1 certificate nel rendiconto di gestione approvato nell'anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della Tassa rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Art. 3

Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro.

1. Il Responsabile del settore Tributi provvede a formulare uno o più obiettivi connessi al recupero evasione e/o elusione fiscale. Di seguito, viene costituito un gruppo di lavoro sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
2. All'atto della costituzione del gruppo sotto il coordinamento del Responsabile del settore tributi, si precisano le attività di ciascun componente. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del servizio Tributi, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro deve uniformarsi a criteri di rotazione e tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività. Possono essere chiamati a far parte del gruppo di lavoro anche dipendenti afferenti ad altri settori dell'ente allorquando la loro prestazione professionale si renda utile al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate anche su indicazione del coordinatore del gruppo di lavoro.

Art. 4

Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività.

1. Atteso che l'incentivo in oggetto è connesso ad un obiettivo di *performance* organizzativa, è stabilita una correlazione tra incentivi distribuiti, retribuzione di risultato (per il personale dirigente e/o posizioni organizzative coinvolte) e produttività del restante personale con un rapporto 1 a 3 rispetto a quanto dovuto a titolo di retribuzione di risultato/produttività.
2. Nello specifico, qualora la misura dell'incentivo distribuito a valere nell'esercizio di riferimento, ecceda tre volte l'importo spettante a titolo di retribuzione di risultato/produttività, quest'ultimo non viene erogato ovvero viene ridotto proporzionalmente nel rispetto del rapporto di correlazione di cui al comma precedente.

Art. 5

Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. In ciascun esercizio finanziario, il Coordinatore del gruppo di lavoro predispone una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'Imposta Municipale propria (IMU) e della Tassa sui rifiuti (TARI). Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2.
2. Dalla relazione di cui al comma precedente deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione si aggiunge alla retribuzione di risultato, nel rispetto della correlazione prevista all'articolo 4.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile di Settore Tributi: 20 per cento
 - Funzionario Responsabile del Tributo: 30 per cento
 - Personale addetto all'accertamento: 30 per cento
 - Collaboratori Amministrativi e Tecnici: 20 per cento.
4. La misura dell'incentivo da corrispondere in favore di ciascun dipendente coinvolto non può eccedere il valore del 15 per cento del trattamento economico tabellare annuo (comprensivo della tredicesima mensilità) fissato dal vigente CCNL.
5. Le percentuali riportate al comma 4 possono essere oggetto di modifica e cumulate tra loro, qualora nel gruppo di lavoro siano presenti solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento. In tal caso, la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre unità del gruppo di lavoro.

Art. 6

Liquidazione del compenso incentivante

1. Il Responsabile del Settore avvia il procedimento per la liquidazione degli incentivi, a seguito dell'approvazione della relazione finale.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, come stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituiranno economia di bilancio.

Art. 7

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. L'ammontare del fondo destinato all'incentivazione del personale è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP.
2. I compensi incentivanti in oggetto sono stanziabili in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite del 15 per cento del trattamento economico tabellare annuo del personale coinvolto, le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali della sezione Tributi di cui al successivo articolo 8.

Art. 8

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati nonché al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito da una somma pari all'uno per cento delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno nonché dalle somme che eccedono il limite del 15 per cento del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 7. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione e/o aggiornamento di software specifici, per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio Tributi, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla implementazione di nuovi strumenti di dialogo e/o di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Dirigente del servizio competente.

Art. 9

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nell'anno in cui avviene l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.